

ILL.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO - ROMA

RICORSO

del **Dott. Flavio VERRECCHIA** (C.F.: VRRFLV71E01Z401W), nato a Montreal (Canada), il 1° maggio 1971, e residente in Buccinasco (MI), Via Dante n. 2, e domiciliato digitalmente presso l'indirizzo PEC angelafrancesca.canta@milano.pecavvocati.it dell'Avv. Angela Francesca Canta (C.F. CNTNLF67C69F205B), del Foro di Milano, che lo rappresenta e difende nel presente giudizio, giusta procura in calce al presente atto, su foglio separato, la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni al suddetto indirizzo di posta elettronica certificata e al numero di fax 02.87152418;

- ricorrente -

contro

- **l'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA – ISTAT**, Direzione Generale – Direzione Centrale Risorse Umane, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Roma, Via Cesare Balbo n. 16 (CAP 00184), domiciliato *ope legis* presso l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, Via dei Portoghesi 12

- Ente intimato -

dandone notificazione a

- **Dott. Filippo MOAURO**, nato il 27.10.1965, e residente in Via Palestrina 21, 00189 Roma;

- **Dott. Alessandro FARAMONDI**, nato il 9.9.1965, residente in Via delle Cerquette n. 45, 00040 Ariccia (RM);

- controinteressato -

per l'annullamento

- del provvedimento DOP 902/2021 del 6.12.2021 di approvazione della graduatoria di merito del “*concorso pubblico, per titoli, a 8 posti (poi elevati a 12) di dirigente di ricerca di primo livello professionale*” (cod. DIR-RIC-2018) indetto dall'ISTAT (**doc. 1**), pubblicato il 6.12.2021 sul sito dell'Istituto odierno intimato (**doc. 2**), nonché della graduatoria medesima, da cui si evince che il ricorrente, per la “*Area A) Statistiche*”

Economiche” (per la quale ha presentato domanda) non è stato inserito tra i candidati idonei per non essere stato ritenuto tale;

- del Verbale della Commissione esaminatrice n. 2 del 25.9.2020 (**doc. 3**), reso pubblico soltanto in data 6.12.2021 attraverso la pubblicazione sulla pagina *web* del sito istituzionale dell’ISTAT (cfr. sempre doc. 2), con il quale la Commissione esaminatrice ha determinato i “Criteri per la valutazione dei titoli” dei candidati, stabilendo i criteri di attribuzione dei punteggi per l’Area A (quella di interesse, appunto);
- di ogni altro atto ad essi preordinato, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, con particolare riferimento a tutti i verbali della Commissione esaminatrice e relativi verbali (**docc. da 20 a 42**) e a tutti gli atti infraprocedimentali, in particolare quelli da cui risulta l’attribuzione al ricorrente di un punteggio pari a 73,5 su 100 o comunque lesivi per il Dott. Verrecchia

** ** *

PREMESSA. Prima di ogni altra considerazione, vale la pena di evidenziare a codesto ill.mo Collegio che il presente ricorso è principalmente diretto a contestare:

- la mancata ammissione e, dunque, il mancato inserimento del Dott. Flavio Verrecchia nella graduatoria finale del concorso di che trattasi e, altresì,
- l’atto mediante il quale la Commissione esaminatrice ha preteso di “specificare” i criteri di valutazione dei titoli per come stabiliti nel bando di fatto, però, stravolgendoli o non definendoli in modo analitico (come meglio si dirà in prosieguo).

Di entrambi i provvedimenti, il ricorrente ha avuto contezza il 6.12.2021 (cfr. doc. 2).

Ancora oggi, invece, nonostante la presentazione di idonee e tempestive istanze di accesso in data 7.12.2021, ancora il 14.1.2022, il 15.1.2022 e, da ultimo, il 24.1.2022 (**docc. 4, 5 e 6**), il ricorrente ignora (a causa del fatto che l’Istituto non ha ancora rilasciato tutti i documenti richiesti) le ragioni della sua mancata ammissione in graduatoria (**nonché l’esatto punteggio assegnatogli dalla Commissione per i singoli titoli presentati**).

In tal quadro, il Dott. Verrecchia, in considerazione dell’approssimarsi della scadenza del termine per impugnare la propria esclusione, si trova costretto a presentare a codesto ill.mo TAR un ricorso parzialmente “al buio”, al fine di non incorrere in alcuna

decadenza.

Si aggiunga che, poiché l'ISTAT non ha mai rilasciato i dati anagrafici dei candidati vincitori di concorso (pur richiesti a mezzo PEC dal Dott. Verrecchia: **doc. 8**), per gli indirizzi di notifica ai controinteressati s'è fatto riferimento ai *curricula* (fortunatamente) reperiti in rete dalla scrivente difesa (**doc. 9**). Si tratta del Dott. Faramondi, vincitore di concorso per l'Area A, e del Dott. Moauro, in graduatoria tra gli idonei per la stessa Area (anch'egli, dunque, senz'altro qualificabile come controinteressato nel presente giudizio). In tal quadro, si chiede sin d'ora, eventualmente, la rimessione in termini per la ri-notificazione dell'atto (non potendosi avere certezza della correttezza degli indirizzi reperiti via web, in assenza di collaborazione dell'Ente).

Il ricorrente - si riserva - inoltre la proposizione di motivi aggiunti al ricorso (allorché avrà la disponibilità dei documenti oggetto di istanza di accesso, ovvero di ricorso ex art. 116 c.p.a. in caso di silenzio o rigetto), con riserva altresì di proporre, in quella sede, eventuale istanza cautelare anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 55, comma 10, del c.p.a., nonché di valutare di proporre una diversa graduazione delle domande di gravame e fa, sin d'ora, dichiarazione di prontezza ad integrare il contraddittorio, ove eventualmente disposto da codesto ill.mo TAR ex art. 49 c.p.a..

Allo stato, per completezza espositiva, preme segnalare, infatti, a codesto ecc.mo Collegio che l'Istituto - già in data 15.12.2021 - ha provveduto a contrattualizzare ed assumere i vincitori di concorso, sulla base di quanto indicato all'art. 4 del provvedimento di approvazione della graduatoria qui impugnato (cfr. doc. 1); sicché ci si riserva - altresì - ogni più opportuna iniziativa contro l'Istituto sotto il profilo risarcitorio (sia in forma specifica, sia per equivalente)

Ciò doverosamente chiarito, ci si può soffermare nell'esposizione dei presupposti in

** ** *

FATTO

** ** *

1. Con Bando adottato con Deliberazione DOP/866/2018 del 3.8.2018, l'ISTAT ha indetto un concorso pubblico, per titoli, per l'assegnazione di n. 8 posti per il profilo di

dirigente di ricerca di primo livello professionale, suddiviso in diverse aree operative (doc. 10).

Vale la pena sin d'ora di chiarire che il D.P.R. n. 171 del 12.2.1991 e, in particolare, l'allegato 1 contenente la declaratoria dei profili professionali, su cui il bando si fonda, fornisce la seguente definizione: **“I livello professionale - DIRIGENTE DI RICERCA. Capacità acquisita, comprovata da elementi oggettivi nel determinare autonomamente avanzamenti di particolare originalità, significato e valore internazionale nel settore prevalente di ricerca. Modalità di accesso: concorso pubblico nazionale per titoli. Si prescinde dai limiti di età previsti dalla vigente normativa”**.

2. Per quanto qui più interessa, il detto Bando, all'art. 5, prevedeva quanto segue:

“1. Il concorso si svolge per titoli. Il punteggio massimo che ciascun candidato può riportare è pari a 100 punti, così ripartiti:

a) Pubblicazioni max 30 punti:

Monografie, pubblicazioni su riviste nazionali o internazionali, rapporti tecnici.

b) Attività professionale max 40 punti:

Posizioni ricoperte e risultati raggiunti nel corso dell'attività lavorativa svolta, con particolare riferimento alla direzione o coordinamento oppure alla partecipazione delle/alle attività di:

- strutture organizzative complesse;*
- progetti di ricerca e gruppi di lavoro in ambito europeo o internazionale;*
- commissioni scientifiche e gruppi di lavoro inter-istituzionali.*

Nella valutazione dell'attività professionale sarà dato particolare rilievo alla pertinenza dei titoli presentati rispetto agli ambiti di competenze associati all'area concorsuale prescelta.

c) Competenze manageriali max 10 punti:

Risultati raggiunti, in termini di innovazione di processo e/o prodotto, nella direzione e gestione di strutture e/o progetti di ricerca e innovazione, attraverso modelli organizzativi e produttivi coerenti con il programma di modernizzazione dell'Istituto.

d) Giudizio complessivo max 20 punti:

Giudizio complessivo sul percorso formativo e il profilo professionale, manageriale e culturale del candidato, in considerazione dei risultati raggiunti attraverso l'introduzione di elementi di innovazione e ricerca”.

L'art. 3, comma 6, del medesimo Bando, precisava che «*Per ciascuna delle categorie di titoli “Pubblicazioni” e “Attività professionale”, di cui al successivo articolo 5, i candidati potranno inviare un numero massimo di 10 titoli, selezionandoli in base alla pertinenza, inerenza e rilevanza rispetto agli ambiti di competenze associati all'area concorsuale prescelta*» (cfr. ancora doc. 10). Laddove il menzionato art. 5, comma 3, chiariva che «*La conoscenza della lingua inglese e dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse è accertata dalla Commissione esaminatrice, desumendola dagli attestati e/o dai titoli presentati dai candidati*” (cfr. ancora doc. 10).

3. Ancora, all'art. 7, comma 2, il Bando stabiliva che: «*Sono utilmente collocati in graduatoria i candidati che raggiungono nella valutazione dei titoli un punteggio minimo di 80/100 e di cui sia stata positivamente accertata la conoscenza della lingua inglese e dell'uso di apparecchiature e applicazioni informatiche*» (cfr. ancora doc. 10).

4. Successivamente, l'Istituto odierno intimato ha modificato il numero di posti a concorso (elevandolo da 8 a 12) e riaperto i termini per la presentazione delle domande di partecipazione (**doc. 11**: Deliberazione DOP/973/2019 del 17.9.2019).

Ed è a quel punto che l'odierno ricorrente, già dipendente di ruolo dell'ISTAT con il profilo di Primo Tecnologo di I livello professionale (**doc. 19**), ha partecipato (avendone i requisiti) alla procedura concorsuale di che trattasi, presentando istanza con riferimento all'area A – Area tematica delle statistiche economiche, avente protocollo 2886927/19 del 5.11.2019 (**doc. 43**) e allegando, come richiesto dalla *lex specialis*, un documento d'identità, una breve relazione (**doc. 44**), il *curriculum vitae* (**doc. 45**), le certificazioni di titoli e pubblicazioni (**doc. 46**), un elenco di titoli di 10 pubblicazioni e di 10 attività

professionali da sottoporre a valutazione (**doc. 47**), nonché le stesse pubblicazioni, messe a disposizione digitalmente salvo quelle eccedenti la dimensione indicata dal bando (per il ricorrente, si tratta di ben 5 pubblicazioni, per un totale di 722 pagine: cfr. doc. 46), presentate in forma cartacea.

5. Nel corso della seduta del 25.9.2020 (cfr. verbale n. 2, qui gravato – cfr. doc. 2), alla luce del già citato art. 5 del Bando (a mente del quale, i punteggi e i criteri di valutazione dei titoli sarebbero stati definiti dalla Commissione esaminatrice e sarebbero stati pubblicati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito internet dell’Istituto, soltanto “*al termine della procedura concorsuale di cui al presente Bando*: cfr. sempre doc. 10), la nominata Commissione ha, in effetti, provveduto a specificare i criteri per la valutazione delle quattro categorie di titoli individuate dal Bando (valevoli per il profilo “Area A”), pretendendo, tuttavia:

- da un lato, di suddividere il macrocriterio <a> “Pubblicazioni” in molteplici sottovoci e di ricollegare a ciascuna di esse un punteggio massimo per le pubblicazioni presentate (cumulabile con gli altri), per nulla allineato al punteggio massimo del macrocriterio (max 30 punti);
- dall’altro lato, di non attribuire *ex ante* alcun punteggio massimo ai titoli presentati per la valutazione del macrocriterio “Attività professionale” (max 40 punti).

Più precisamente, quanto al primo aspetto testé evidenziato, nonostante la *lex specialis* prevedesse, come visto, per la voce “Pubblicazioni” un punteggio massimo di 30 punti (su 100 punti), la Commissione ha introdotto un meccanismo valutativo che avrebbe potuto comportare l’attribuzione al candidato fino a 34 punti complessivi (con conseguente necessità di riparametrazione dei punteggi, in alcun modo, però, prevista né dal Bando, né dalla Commissione, la quale, peraltro, si è ben guardata dall’indicare nello stesso verbale – o altrove – l’eventuale formula per la detta riparametrazione).

Quanto, invece, alla voce “Attività professionali” (a cui è ricollegato un punteggio massimo di 40 punti su 100), la Commissione, non soltanto ha omesso di attribuire un punteggio (massimo e/o di riferimento) ai singoli titoli (cfr. doc. 2), ma ha anche preteso

di introdurre, ai fini della valutazione, vincoli assolutamente non previsti dalla legge speciale di concorso. Vale a dire:

- per i subcriteri B1 e B2 la “durata dell’incarico”,
- per il subcriterio B3 la “frequenza di tali attività”.

6. L’operato della Commissione, sia relativamente alle illegittime modifiche rispetto a quanto previsto dal bando in materia di criteri valutativi, sia in riferimento alle illogicità perpetrate nell’applicazione dei detti criteri (quelle già evidenziate e molte altre, di cui, comunque, si dirà meglio e più approfonditamente più avanti), ha avuto un pesante effetto negativo sulla valutazione del ricorrente, che – difatti – non ha raggiunto il punteggio minimo di 80 su 100 (al Dott. Verrecchia sono stati assegnati 73,5 punti, per l’esattezza).

7. Nonostante diverse istanze di accesso avanzate a mezzo PEC, il Dott. Verrecchia non ha ancora ottenuto tutti i documenti ritualmente richiesti all’ISTAT, sicché si appresta ad invocare la tutela di codesto ill.mo TAR, come si accennava in premessa, parzialmente “al buio” (di talché si formula sin d’ora espressa riserva di motivi aggiunti), per ottenere l’annullamento degli atti meglio indicati in premessa, che appaiono illegittimi alla luce delle seguenti ragioni in

** ** *

DIRITTO

** ** *

I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI CUI AGLI ART. 97, 24, 103 E 113 DELLA COSTITUZIONE – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 12, COMMA 1, D.P.R. 9 MAGGIO 1994, N. 487 – VIOLAZIONE DELL’ALLEGATO 1 AL D.P.R. n. 171 del 12.2.1991 – VIOLAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE INDICATI NEL BANDO DI CONCORSO – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI CONCORSI PUBBLICI (PAR CONDICIO, TRASPARENZA E NON DISCRIMINAZIONE) - ECCESSO DI POTERE PER ERRORE SUI

**PRESUPPOSTI, TRAVISAMENTO DEI FATTI, CARENZA DI MOTIVAZIONE
E DI ISTRUTTORIA, PERPLESSITÀ ED ILLOGICITÀ MANIFESTE.**

La predeterminazione dei criteri di valutazione, quale espressione diretta dei princîpi sanciti dall'art. 97 della Costituzione, è regola generale per tutti i concorsi pubblici, alla luce dell'esigenza di garantire l'effettiva attuazione della trasparenza della procedura selettiva, quale condizione necessaria e imprescindibile ai fini della sufficiente motivazione del giudizio espresso con voto numerico (per tutte, Cons. di Stato, V, 28 giugno 2004, n. 4782).

In tal quadro, se è vero che la Commissione esaminatrice, nell'ambito dei concorsi pubblici, può scegliere di articolare i criteri e le macro-voci di valutazione in ulteriori sub-criteri, tale articolazione deve consistere, tuttavia, in una mera specificazione dei richiamati criteri e macro-voci e non tradursi nell'introduzione di nuovi e diversi parametri valutativi.

Nel caso di specie, invece, la Commissione, per l'Area A (per la quale ha presentato la candidatura il Dott. Verrecchia), ha immotivatamente - e sotto molteplici aspetti - stravolto i macrocriteri individuati nel Bando.

**

Anzitutto, quanto al criterio <a> “*Pubblicazioni*” (ed inspiegabilmente solo per esso), come accennato in fatto, la Commissione ha introdotto una formula di “riproporzionamento” (allo stato, peraltro, ignota) non prevista nel Bando di concorso, finendo per costituire una limitazione sperequativa.

E valga il vero.

La Commissione esaminatrice, nel provvedimento gravato (cfr. doc. 2), ha previsto la seguente ripartizione di punteggio per il macrocriterio <a>:

«A1. Monografie: massimo 10 punti, con al massimo 5 punti per ogni pubblicazione;

A2. Pubblicazioni su riviste scientifiche nazionali o internazionali: massimo 3 punti per pubblicazione;

A3. Rapporti tecnici, contributi in volumi, atti di convegno, altre pubblicazioni: massimo 0,5 punti per pubblicazione.

Nella valutazione delle pubblicazioni il punteggio sarà attribuito tenendo conto dell'originalità, del rigore metodologico, della rilevanza e della collocazione editoriale delle pubblicazioni».

Non sfuggirà che, ove le 10 pubblicazioni scelte dal candidato (nel numero massimo, cioè, fissato dal Bando) fossero 2 afferenti (in ipotesi) alla sottovoce «A1. Monografie» e 8 afferenti (in ipotesi) alla sottovoce «A2. Pubblicazioni su riviste scientifiche nazionali o internazionali», il punteggio sarebbe potuto arrivare, in prima battuta, fino a 34 punti (2 x 5 punti + 8 x 3 punti), per poi essere “ricondotto” (in qualche modo, sul che vedere *infra*) al punteggio massimo di 30/100 previsto dalla *lex specialis*.

Si ignora la formula prescelta dai Commissari per la “riparametrazione” del punteggio del criterio “Pubblicazioni” (cfr. doc. 2). Nondimeno, vale la pena di evidenziare che:

- i. nel caso in cui avessero scelto (ma non esiste prova) di **livellare** tutti i risultati superiori a 30 al massimo consentito dal Bando, ossia, comunque a 30 punti, i Commissari avrebbero finito con l'equiparare tra loro candidati con diversa esperienza, “appiattendo” il punteggio (Es. Candidato A: 31 punti, Candidato B: 33 punti, ad entrambi viene riconosciuto il punteggio di 30);
- ii. nel caso in cui, invece, la Commissione avesse scelto (ma non esiste prova) di **riproporzionare** tutti i risultati al punteggio massimo consentito dal Bando (o a un diverso riferimento che allo stato è sconosciuto), la Commissione avrebbe addirittura finito con l'introdurre surrettiziamente un ulteriore requisito di sbarramento non previsto dalla *lex specialis* (Es. Candidato A: 31 punti, Candidato B: 33 punti, la Commissione attribuisce il massimo di 30 punti al punteggio superiore – quello del Candidato B – e punti 28 al Candidato A).

In tutte e due le ipotesi sopra prospettate, insomma, la Commissione avrebbe/ha agito in spregio alla *lex specialis* ed ai principi generali in tema di pubbliche gare.

La scelta della Commissione, qualunque essa sia stata, sia che si risolva in un appiattimento (con la riconduzione a 30 di tutti i punteggi superiori a 30), sia che si concretizzi in una parametrizzazione dei punteggi rispetto al punteggio migliore, secondo una formula matematica del tipo (valore/(diviso) valore migliore) x (moltiplicato) per 30, sia – infine – che consista

in una spontanea autolimitazione dei Commissari nell'assegnazione del punteggio al solo fine di non superare il massimo di 30, finisce sempre e comunque per "schiacciare" i punteggi effettivamente spettanti ai concorrenti.

Il che risulta ancor più grave in relazione al precetto dell'art. 7 del medesimo Bando, per il quale, per essere ammessi, occorre riportare, nella valutazione dei titoli, un punteggio non inferiore a 80/100.

Ma vi è di più.

La Commissione ha anche preteso di diversificare il valore dei sottocriteri da essa stessa individuati nell'ambito del macrocriterio "Pubblicazioni" (A1, A2 e A3) senza - tuttavia - prevedere né un numero massimo di titoli per ciascun sottocriterio, né, incredibilmente un punteggio massimo, per due su tre sottocriteri.

Per comprendere l'abnormità dell'operato dei Commissari sarà sufficiente, anche questa volta, un esempio.

I candidati (compreso il ricorrente), a fronte della lettera del bando (art. 5: "*Il punteggio massimo che ciascun candidato può riportare è pari a 100 punti, così ripartiti: a) Pubblicazioni max 30 punti: Monografie, pubblicazioni su riviste nazionali o internazionali, rapporti tecnici*"), sono stati portati a presentare, per soddisfare il criterio <a>, un ventaglio di esperienze e pubblicazioni il più ampio possibile, quantomeno utile ad avere un titolo per ogni fattispecie genericamente prevista dal bando (pubblicazioni, monografie e rapporti tecnici).

E ciò, sia perché (in quanto richiesti dalla *lex specialis*) ritenuti **tutti** titoli parimenti **qualificanti** per un esito positivo della valutazione comparativa, sia per ragioni legate all'opportunità di evidenziare la **completezza** della figura professionale richiesta (e oggetto di candidatura).

I Commissari, invece, hanno operato un'incredibile sperequazione delle diverse pubblicazioni previste dal Bando, definendo un punteggio massimo per un solo sottocriterio (A1, 10 punti) e lasciando aperto il punteggio per le voci A2 e A3: così facendo, infatti, chi avesse presentato – ad esempio – (rispettando la regola della *lex specialis* di n. 10 pubblicazioni max) n. 2 pubblicazioni per il sottocriterio A3, n. 2 per il

sottocriterio A1 e n. 6 per il criterio A2, avrebbe raggiunto il punteggio di 29, senza poter arrivare a 30 (A1: 2 x 5, A2: 6 x 3, A3: 2 x 0,5).

L'unico modo, a dire il vero, che aveva il candidato per raggiungere (senza superarli) i 30 punti massimi ricollegati dal bando al macrocriterio <a>, sarebbe stato (a seguito dell'intervento di sub-articolazione della Commissione di cui s'è detto) presentare n. 10 titoli tutti riconducibili al sottocriterio A2 (10x3), rinunciando a presentare pubblicazioni soddisfattive dei subcriteri A1 e A3.

Ma questo meccanismo non era possibile in alcun modo rinvenirlo nel bando di concorso, né ragionevolmente prevederlo.

I risultati aberranti a cui porta la subarticolazione operata dalla Commissione esaminatrice nella specie sono, invero, diversi.

Se un candidato avesse presentato, ad esempio, n. 10 titoli tutti riconducibili alla fattispecie del sottocriterio A1 (3x10), lo stesso avrebbe potuto raggiungere un punteggio massimo per il macrocriterio <a> soltanto pari a 10 punti (su 30 attribuibili) e, dunque, in prospettiva, solo 80 punti su 100 complessivi, vale a dire il limite minimo di punteggio richiesto per l'idoneità (ipotizzando, si badi, il massimo del punteggio in tutti gli altri criteri e subcriteri).

Al contrario, se un candidato avesse presentato n. 2 titoli del sottocriterio A1 e n. 8 pubblicazioni del sottocriterio A2, avrebbe raggiunto il risultato di 34 punti totali su 30 disponibili (da riparametrare non si sa bene come, per quanto sinora esposto); mentre, ove avesse deciso di presentare n. 10 titoli tutti del sottocriterio A3 (0,5x10), avrebbe ottenuto 5 punti in totale (su 30) con la certezza, dunque, di non potere mai raggiungere il minimo punteggio previsto per l'ammissione in graduatoria (80 su 100), anche in ipotesi ottenendo il massimo in tutti gli altri macrocriteri.

Irragionevole, ai fini dell'attribuzione del punteggio, appare inoltre la scelta della Commissione esaminatrice di accomunare (arbitrariamente) i "contributi in volume" – e, quindi, anche quelli con editore internazionale, di un certo prestigio per ogni ricercatore – ai "rapporti tecnici" e agli "atti di convegni", nel sottocriterio A3, il cui peso è, come si è visto, valutato prossimo allo zero (cfr. doc. 2).

Ciò che, a ben vedere, contraddice financo lo spirito e la *ratio* del concorso *de quo*, fondato proprio sull'All. 1 del DPR 171/1991, che, come visto, definisce il "*I livello professionale - DIRIGENTE DI RICERCA*" come colui con <Capacità acquisita, comprovata da elementi oggettivi nel determinare autonomamente avanzamenti di particolare originalità, significato e valore internazionale nel settore prevalente di ricerca >.

In definitiva sul punto, non v'è chi non veda come il metodo di attribuzione dei punteggi, fissato *ex novo* dalla Commissione, incida sui punteggi massimi conseguibili dai singoli candidati; punteggi che finiscono infatti - illogicamente - per non dipendere dal valore in termini assoluti del loro *curriculum studiorum*, ma dalla scelta (inconsapevole) di presentare in concorso un titolo piuttosto che un altro (come ammetteva indifferentemente il Bando), in spregio ai cardini di cui all'art. 97 Cost. dell'imparzialità e al principio della *par condicio*, che, peraltro, in materia sono specificamente ricordati anche dal secondo comma dell'art. 1 del D.P.R. n. 487/94 (richiamato dalla *lex specialis* del concorso di che trattasi).

Alla scrivente difesa non sfugge, si badi, l'orientamento giurisprudenziale per cui, in sede di giudizio amministrativo di legittimità, non sono sindacabili i criteri stabiliti dall'Amministrazione ai fini dell'attribuzione dei punteggi e della valutazione dei titoli in un pubblico concorso o in un esame di abilitazione; ma è fatto espressamente salvo il caso (anche da quell'orientamento giurisprudenziale) di manifesta e distorta irrazionalità, come è avvenuto nel caso concreto (cfr. *infra multa* Consiglio Stato, sez. V, 14 aprile 2008, n. 1698).

Il giudizio della Commissione esaminatrice, in coerenza con i principi costituzionali di cui agli artt. 24, 97 e 113 Cost., è difatti pienamente sindacabile quando emerga l'irragionevolezza, la contraddittorietà, la manifesta ingiustizia e l'apoditticità della motivazione del provvedimento alla luce dei presupposti e delle circostanze di fatto (cfr. ad es. TAR Lazio Roma, sez. III, 18.12.2006, n. 14793, ma soprattutto, **TAR Lazio, Roma, sezione III-quater, 2.3.2009, n. 2118, resa nel ricorso presentato contro la graduatoria finale del "Concorso pubblico, per titoli ed esame, a complessivi diciannove posti per il profilo di primo tecnologo di secondo livello professionale, di cui quattro posti per l'area risorse umane e pianificazione- esperto nella gestione delle risorse umane, nella**

formazione e negli strumenti di pianificazione e programmazione” indetto proprio dall’ISTAT).

Nel caso concreto, e per di più, la Commissione non ha nemmeno mai giustificato l’ampio divario tra i diversi sottopunteggi individuati rispetto ai subcriteri del macrocriterio <a> (0,5, 3 e 5).

Invero, sull’evidente difetto di motivazione e sulla violazione del principio di non discriminazione che inficiano irrimediabilmente l’operato della Commissione si impone un’ultima riflessione.

Per giurisprudenza pacifica (si veda da ultimo, TAR Roma, Sez. I, 2.4.2021, n. 4015), i criteri di valutazione della selezione possono essere fissati direttamente dal bando oppure rimessi alla discrezionalità della Commissione esaminatrice, **con l'unico vincolo tassativo costituito dal fatto che, in tale ultimo caso, essi devono essere fissati prima dell'avvio delle operazioni valutative**, e ciò a garanzia dei principi di trasparenza e di imparzialità dell'azione amministrativa.

La predeterminazione dei relativi criteri in un momento antecedente alla valutazione è volta ad evitare, infatti, che l'attribuzione del punteggio per i titoli possa essere condizionata dalla previa conoscenza del risultato di valutazioni precedenti, calibrando i punteggi da attribuire ai singoli candidati (cfr. T.A.R. Marche, 25 novembre 2019, n. 729).

Nel caso concreto, invece, anche ammesso (per assurdo, si badi) che la Commissione potesse introdurre i sotto-criteri per come ha fatto (relativamente alla valutazione del parametro “Pubblicazioni”) – il che non è –, la stessa Commissione non ha comunque mai specificato nel Verbale n. 2 quale formula matematica intendesse seguire per la riparametrazione del punteggio nel caso in cui (probabile) si superasse il valore di 30.

In tal quadro, avendo stabilito soltanto a posteriori come agire per la riparametrazione (appiattimento? o proporzionalità? o aggiustamento *in itinere*? Non è dato al momento sapere), magari anche dopo aver valutato uno o più candidati, **non essendosi prefissata una regola scritta (si da rendere intelligibile a chiunque vi avesse interesse il processo logico seguito nella valutazione delle prove e dei titoli)**, discende che:

- il giudizio finale sinteticamente espresso non possa considerarsi sufficiente, ai fini della

- motivazione (si veda, da ultimo, T.A.R., Campobasso, sez. I, 24 marzo 2020, n. 101);
- non possa essere stata assicurata, nella specie, l'imparzialità della valutazione dei titoli dei candidati da parte dei Commissari.

Ma non è ancora tutto.

**

Con riferimento alle “Attività professionali” (criterio), per il quale è previsto un punteggio massimo di 40 (su 100), **la Commissione esaminatrice ha ommesso di attribuire un punteggio (massimo e/o di riferimento) ai singoli titoli** (cfr. doc. 2), minando così le fondamenta della valutazione comparativa. E ciò si badi, nonostante la Commissione si fosse chiaramente determinata – e così autolimitata - a farlo (“*la Commissione riprende la discussione sui criteri per la valutazione dei titoli, volta alla **definizione analitica dei punteggi da attribuire ai singoli titoli**”*; cfr. doc. 2). Il che già pare sufficiente a costituire un vizio inficiante tutte le operazioni di gara.

Per quanto qui più interessa, il Bando, all'art. 5 (cfr. doc. 10), prevedeva quanto segue:

“Il concorso si svolge per titoli. Il punteggio massimo che ciascun candidato può riportare è pari a 100 punti, così ripartiti: ...

b) Attività professionale max 40 punti:

Posizioni ricoperte e risultati raggiunti nel corso dell'attività lavorativa svolta, con particolare riferimento alla direzione o coordinamento oppure alla partecipazione delle/alle attività di:

- *strutture organizzative complesse;*
- *progetti di ricerca e gruppi di lavoro in ambito europeo o internazionale;*
- *commissioni scientifiche e gruppi di lavoro inter-istituzionali.*

Nella valutazione dell'attività professionale sarà dato particolare rilievo alla pertinenza dei titoli presentati rispetto agli ambiti di competenze associati all'area concorsuale prescelta”.

La Commissione ha così articolato il detto punteggio di 40 max (cfr. doc. 2):

«B1. Direzione o coordinamento delle attività di strutture organizzative complesse, di progetti di ricerca e gruppi di lavoro in ambito europeo o internazionale, di

commissioni scientifiche e gruppi di lavoro inter-istituzionali, tenendo conto anche della durata dei suddetti incarichi: massimo 15 punti;

B2. Partecipazione con contributi personali alle attività di strutture organizzative complesse, di progetti di ricerca e gruppi di lavoro in ambito europeo o internazionale, di commissioni scientifiche e gruppi di lavoro inter-istituzionali: massimo 20 punti;

B3. Altre attività professionali come docenze, consulenze e attività di tutoraggio: massimo 5 punti.

Nella valutazione dell'attività professionale di direzione o coordinamento (voce B1) il punteggio sarà attribuito tenendo conto della dimensione complessità e rilevanza della struttura/progetto/gruppo di lavoro diretta/o o coordinata/o, nonché della durata dell'incarico stesso. Nella partecipazione con contributi personali alle attività di strutture, progetti e gruppi di lavoro (voce B2) il punteggio sarà attribuito tenendo conto dell'importanza della funzione ricoperta, della complessità del progetto, della durata e della rilevanza del contributo personale. Infine, nella valutazione delle altre attività professionali come docenza, consulenza e tutoraggio (voce B3) si terrà conto della rilevanza e della frequenza di tali attività.

Per tutte le voci, nell'attribuzione dei punteggi viene assegnato particolare rilievo alla pertinenza dei titoli presentati rispetto agli ambiti di competenze associati all'area concorsuale prescelta».

I Commissari hanno, dunque, anzitutto stravolto i raggruppamenti individuati dalla *lex specialis* (mettendo insieme, da un lato, tutte le “Direzioni” e i “Coordinamenti” e dall'altro lato tutte le “Partecipazioni”, con oltretutto la previsione delle docenze e del tutoraggio non contemplate nel Bando) e, per di più, introdotto, ai fini della valutazione, vincoli assolutamente non previsti dalla legge di gara. Vale a dire:

- la durata dell'incarico per i sottocriteri B1 e B2, quando il bando prevede esclusivamente la valutazione delle “*Posizioni ricoperte e risultati raggiunti nel corso dell'attività lavorativa svolta*”, indipendentemente dal tempo in cui titoli e risultati sono stati raggiunti;
- la frequenza delle attività per il sottocriterio B3, quando i Commissari, ai fini della

valutazione, avevano a disposizione esclusivamente i titoli presentati dal candidato!

**

Non è ancora tutto.

Il bando di concorso prevedeva, poi, quale macrocriterio <d>, “**Giudizio complessivo max 20 punti**” (cfr. doc. 10).

La Commissione esaminatrice è intervenuta anche su tale macrocriterio, stabilendo le seguenti subarticolazioni:

«D1. **Giudizio sul percorso formativo e le competenze professionali acquisite: massimo 10 punti;**

D2. **Giudizio sul profilo scientifico che tiene conto della produzione complessiva e dei risultati di ricerca raggiunti: massimo 5 punti;**

D3. **Giudizio sul profilo manageriale e culturale del candidato che tenga conto dei risultati raggiunti attraverso l'introduzione di elementi di innovazione e ricerca: massimo 5 punti.**

In particolare, nel giudizio sul profilo scientifico (voce D2) si terrà conto anche della numerosità e continuità della produzione scientifica. Inoltre, nel giudizio sul profilo manageriale e culturale del candidato (voce D3) si valuteranno altresì i risultati in termini di innovazione e di ricerca.

In generale, nella valutazione dei titoli di cui ai punti precedenti si terrà conto della pertinenza di questi rispetto alle specifiche aree concorsuali» (cfr. doc. 2).

A fronte del Bando che prevedeva semplicemente un «*Giudizio complessivo sul percorso formativo e il profilo professionale, manageriale e culturale del candidato, in considerazione dei risultati raggiunti attraverso l'introduzione di elementi di innovazione e ricerca*» (cfr. doc. 10), la Commissione, quindi, da un lato, ha aggiunto il sottocriterio D2 (“*Giudizio sul profilo scientifico*”) non previsto dalla *lex specialis*; dall'altro, ha ristretto la “*considerazione dei risultati raggiunti attraverso l'introduzione di elementi di innovazione e ricerca*” al solo sottocriterio D3.

Un altro evidente immotivato allontanamento dalle previsioni del bando.

Il tutto, sebbene la giurisprudenza costantemente affermi che “il bando di concorso è la

“lex specialis” della procedura e va rispettata dalla commissione di concorso, che riveste la qualità di organo straordinario tecnico dell’amministrazione che ha indetto il concorso, con la conseguenza che alla stessa non è consentito di procedere alla disapplicazione delle norme del bando” (Cons. Stato, sez. IV, 29 novembre 2002, n. 6530; sez. IV, 14 maggio 2007, n. 2423; sez. V, 14 marzo 2014, n. 1328).

**

In definitiva, non v’è chi non veda come, nel caso concreto, la Commissione di gara abbia elaborato nuove regole di giudizio, assolutamente non previste dalla *lex specialis* (ed anzi in contrasto con le disposizioni del Bando), coniandole e introducendole illegittimamente *ex post*.

Se i candidati avessero avuto a priori contezza dell’esistenza dei nuovi sub-criteri elaborati dalla Commissione e del loro **rilevato ponderale**, avrebbero potuto formulare diversamente la loro domanda di partecipazione, proponendo pubblicazioni e aspetti della loro esperienza professionale atti a permettere di conseguire specifici sub-punteggi in relazione ai singoli sub-criteri definiti dalla legge di gara.

Difettando, com’è avvenuto nella specie, tale conoscenza iniziale, risulta viziato l’affidamento dei partecipanti, la *par condicio* dei concorrenti e, in conclusione, il risultato del concorso.

Lo stesso ricorrente, valutato dalla Commissione il 7.6.2021 con verbale n. 12 (cfr. docc. 27 e 48), fermo restando che – allo stato ancora – ignora come e se i Commissari abbiano valutato analiticamente i propri titoli e le proprie pubblicazioni (non essendo stati rilasciati dall’ISTAT i relativi verbali e schede di valutazione, probabilmente nemmeno esistenti), “ingannato” dalla *lex specialis* di concorso, per il macrocriterio <a> “Pubblicazioni”, ha presentato tutte le tipologie di pubblicazioni previste dal bando (A1, A2, A3), ottenendo un punteggio pari a 18 su 30.

Naturalmente, aver presentato titoli per il previsto sottocriterio A3 ha depresso la valutazione in modo devastanti, per le ragioni anzi esposte.

In particolare, se avesse saputo *ex ante* la squalifica che avrebbe operato la Commissione nei confronti dei titoli della tipologia A3 (con l’attribuzione di un punteggio - per ognuno

di essi - prossimo allo 0), si sarebbe premurato di produrre esclusivamente pubblicazioni delle altre due tipologie (cfr. doc. 45), escludendo la A3.

Come osservabile dal suo *curriculum vitae* (cfr. doc. 45), infatti, per il sottocriterio A2, il Dott. Verrecchia avrebbe potuto offrire alla valutazione dei Commissari, tra le altre, le seguenti tre pubblicazioni (3 punti cad.):

- 11. S. Della Queva, D. Bonardo, A. Menonna, F. Verrecchia (2012) Tra auto impiego e micro-imprenditorialità: tratti dell’immigrazione in Lombardia. RIEDS - Rivista Italiana di Economia Demografia e Statistica, SIEDS, Roma. Volume LXVI (1): 125-132. (ISSN: 0035-6832).
- 14. G. Eusepi, A. Cepparulo, F. Verrecchia (2011) La cella strutturale come ambito di analisi delle performance. Rivista di Economia e statistica del territorio, Istituto Guglielmo Tagliacarne, Franco Angeli, Milano, 2011 (2): 60-84. (ISSN 1971-0380).
- 17. F. Verrecchia (2008), “The Generalised Index Numbers”, Journal of ESeC Short Papers - JESP, ESeC, Italy, 1 (1): 9-10. (DOI 10.3257/ISSN1974-9422.1.1.9). (ISSN1974-9422). Short Notes and Reply to B. M. Balk, 1 (1): 11-12. (DOI 10.3257/ISSN1974-9422.1.1.9).

E non si tratta di un rilievo meramente formale: in tal modo, pur partendo dalle determinazioni assunte dalla Commissione riguardo la subarticolazione dei punteggi, il Dott. Verrecchia avrebbe, difatti, ottenuto il punteggio necessario per superare la soglia di ammissione in graduatoria (+9 punti rispetto ai 73,5 ottenuti – 1,5 punti per il sottocriterio A3=81 punti).

** **

II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI CUI AGLI ART. 97 DELLA COSTITUZIONE, SOTTO ALTRO PROFILO – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI CONCORSI PUBBLICI - ECCESSO DI POTERE PER PERPLESSITÀ ED ILLOGICITÀ MANIFESTE, SOTTO ALTRO PROFILO

I risultati irragionevoli e abnormi conseguenti all’operato della Commissione esaminatrice si palesano anche rispetto ai singoli punteggi attribuiti ai candidati ritenuti

idonei (cfr. docc. 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42).

Schema 1. Punteggi di vincitori e idonei, per i sottocriteri di “Pubblicazioni” – Area A) Statistiche economiche

	A	A1	A2	A3
FARAMONDI Alessandro	24,0	2,0	22,0	0,0
BRUNO Giancarlo	18,0	0,0	16,0	2,0
DE GREGORIO Carlo Maria	19,0	0,0	17,5	1,5
GIUNGATO Gerolamo	16,0	1,0	13,0	2,0
MOAURO Filippo	18,3	0,0	16,5	1,8
PERANI Giulio	19,5	4,5	13,5	1,5
VIVIANO Caterina	13,0	3,0	7,5	2,5
CIACCIA Domenico	13,6	2,0	9,5	2,1
PUGGIONI Augusto	15,5	4,0	9,0	2,5
ZELI Alessandro	27,0	0,0	27,0	0,0
IANNACCONE Roberto	19,5	0,0	18,0	1,5
TUDINI Angelica	14,0	6,0	5,0	3,0
RINALDI Alessandro	17,0	7,5	7,5	2,0
DE PANIZZA Andrea	13,5	4,0	7,0	2,5
RICCARDINI Fabiola	13,0	5,0	5,0	3,0

Fonte: cfr. docc. 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42.

Dallo schema che precede, si evince che:

- 5 candidati su 15 tra gli stimati professionisti vincitori e idonei dell'area A) messa a concorso, hanno ottenuto per il macrocriterio <a>, valutazioni anche **gravemente insufficienti**: ad esempio, 13 punti sui 30 massimi attribuibili (dove su base 30, 18 è da considerarsi la sufficienza):
- altri 3 hanno ottenuto valutazioni comunque **insufficienti** (punteggio tra i 15 e 17);
- altri 5, nonostante appaiano **appena sufficienti** (punteggio tra i 18 e i 19,5) in realtà, considerato il bando (che non considera qualificante la soglia di 60/100, bensì quella di

80/100 punti), hanno ottenuto punteggi ben lontani dalla soglia qualificante per il concorso (dove su base 30, 24 è da considerarsi qualificante);

- soltanto 2 candidati, quelli che, guarda caso, non hanno presentano alcuna pubblicazione della tipologia A3, hanno ottenuto un punteggio qualificante (uguale o superiore a 24).

Il che, a ben vedere, assume particolare rilievo anche sotto altra prospettiva.

Non si riesce, infatti, a comprendere come, ad esempio, il Dott. Domenico Ciaccia, che ha totalizzato per il macrocriterio <a> “Pubblicazioni” solo 13,6 punti su 30, sia riuscito - invece - ad ottenere il punteggio massimo (di ben 20 punti) per il macrocriterio <d> “Giudizio complessivo” (si veda lo schema n. 2 che segue); per di più, a fronte del subcriterio D2 introdotto, come visto, dalla Commissione medesima (“D2. Giudizio sul profilo scientifico che tiene conto della produzione complessiva e dei risultati di ricerca raggiunti”), la quale ha tenuto a specificare che “nel giudizio sul profilo scientifico (voce D2) si terrà conto anche della numerosità e continuità della produzione scientifica” (!)

Schema 2. Punteggi di vincitori e idonei, per i sottocriteri di “Giudizio complessivo” – Area A) Statistiche economiche

	D	D1	D2	D3
FARAMONDI Alessandro	19,0	9,0	5,0	5,0
BRUNO Giancarlo	20,0	10,0	5,0	5,0
DE GREGORIO Carlo Maria	20,0	10,0	5,0	5,0
GIUNGATO Gerolamo	19,0	9,0	5,0	5,0
MOAURO Filippo	18,0	9,0	5,0	4,0
PERANI Giulio	16,0	8,0	4,0	4,0
VIVIANO Caterina	19,0	9,0	5,0	5,0
CIACCIA Domenico	20,0	10,0	5,0	5,0
PUGGIONI Augusto	17,0	8,0	4,0	5,0
ZELI Alessandro	17,0	9,0	5,0	3,0
IANNACCONE Roberto	18,0	10,0	4,0	4,0
TUDINI Angelica	16,0	7,0	4,0	5,0

RINALDI Alessandro	15,0	7,0	4,0	4,0
DE PANIZZA Andrea	18,0	10,0	3,0	5,0
RICCARDINI Fabiola	17,0	8,0	4,0	5,0

Fonte: cfr. docc. 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42.

In altri termini, se il meglio della produzione scientifica e dei risultati di ricerca del Dott. Ciaccia (*recte*: di quelli dallo stesso presentati per la valutazione nell'ambito del concorso *de quo*) è stato considerato gravemente insufficiente dalla Commissione (che gli ha attribuito 13,6 punti su base 30), come può, poi, quella stessa produzione complessiva, a testimonianza dei risultati di ricerca raggiunti dal candidato, avere consentito al Dott. Ciaccia di raggiungere il massimo punteggio nel "Giudizio complessivo" (ciò che, peraltro, gli ha permesso di entrare in graduatoria con il punteggio finale di 80,6; vd. schema n. 3)?

Schema 3. Punteggi di vincitori e idonei, per macrocriterio – Area A) Statistiche economiche

	Punteggio	A	B	C	D
FARAMONDI Alessandro	92,0	24,0	39,0	10,0	19,0
BRUNO Giancarlo	87,0	18,0	39,0	10,0	20,0
DE GREGORIO Carlo Maria	86,5	19,0	37,5	10,0	20,0
GIUNGATO Gerolamo	84,0	16,0	39,0	10,0	19,0
MOAURO Filippo	83,8	18,3	37,5	10,0	18,0
PERANI Giulio	83,5	19,5	38,0	10,0	16,0
VIVIANO Caterina	82,0	13,0	40,0	10,0	19,0
CIACCIA Domenico	80,6	13,6	37,0	10,0	20,0
PUGGIONI Augusto	80,5	15,5	38,0	10,0	17,0
ZELI Alessandro	80,5	27,0	29,5	7,0	17,0
IANNACCONE Roberto	80,5	19,5	35,0	8,0	18,0
TUDINI Angelica	80,0	14,0	40,0	10,0	16,0
RINALDI Alessandro	80,0	17,0	39,0	9,0	15,0
DE PANIZZA Andrea	80,0	13,5	38,5	10,0	18,0

Fonte: cfr. docc. 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42.

Di certo, non applicando la logica della media aritmetica (ovvero una logica che tiene conto di tutti gli elementi da valutare) rispetto ai subpunteggi da questi ottenuti per gli altri criteri, che mai e poi mai avrebbe, difatti, permesso quel risultato per il macrocriterio <d>.

La conclusione è che la Commissione deve avere necessariamente, dunque, utilizzato un'altra metrica per l'attribuzione del punteggio ricollegato al macrocriterio <d>, che allo stato però non è nota e vale la pena di conoscere, per scongiurare che sia stata applicata al criterio "Giudizio complessivo" una *ratio* "apodittica", per ciò solo censurabile da codesto ill.mo TAR.

**

Oltre alle diverse violazioni sin qui descritte perpetrate dalla Commissione, preme evidenziare che **per nessuna delle valutazioni formulate nei confronti dei candidati vincitori e idonei** (cfr. docc. 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42) **esiste prova che "La conoscenza della lingua inglese e dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse" sia stata "accertata dalla Commissione esaminatrice, desumendola dagli attestati e/o dai titoli presentati dai candidati"** (cfr. art. 5, comma 3, del bando; cfr. art. 10).

Non risulta in alcuno dei verbali messi a disposizione del ricorrente. Il che costituisce - già di per sé - un irrimediabile vizio delle operazioni di gara.

**

Anche qui sembra, poi, opportuno fare il parallelo con la posizione dell'odierno ricorrente, che, relativamente al macrocriterio <d> "Giudizio complessivo" con riferimento al sottocriterio D2 - "*Giudizio sul profilo scientifico che tiene conto della produzione complessiva e dei risultati di ricerca raggiunti*", non è riuscito ad ottenere il punteggio massimo di 5 previsto dalla Commissione nel verbale gravato (cfr. doc. 2).

E ciò, sebbene il Dott. Verrecchia, per il macrocriterio <a> "Pubblicazioni", avesse ottenuto 18 punti (contro i 13,6 del Dott. Ciaccia).

Anche per il sottocriterio D3. “Giudizio sul profilo manageriale e culturale del candidato che tenga conto dei risultati raggiunti attraverso l’introduzione di elementi di innovazione e ricerca: massimo 5 punti”, la valutazione del ricorrente ad opera dei Commissari risulta incomprensibile (4 su 5 disponibili). Soprattutto se confrontata con il punteggio ottenuto - per il medesimo subcriterio - da altri candidati, ad esempio il Dott. Ciaccia (che ha ottenuto il massimo punteggio, pari a 5 punti, sebbene risulti assente dalle primarie banche dati bibliografiche internazionali, come Scopus, di cui qui di seguito si riporta il link: <https://www.scopus.com/freelookup/form/author.uri>).

Schema 4. Valutazioni sintetiche del ricorrente – Area A) Statistiche economiche

	A	A1	A2	A3	B	B1	B2	B3	C	D	D1	D2	D3	
VERRECCHIA	73,5	18,0	4,0	12,5	1,5	31,5	6,5	20,0	5,0	7,0	17,0	10,0	3,0	4,0

Fonte: cfr. doc. 48

Come si vede dallo Schema n. 4 che precede, la più grande depressione di punteggio, il Dott. Verrecchia l’ha dovuta – suo malgrado – riscontrare per il sottocriterio B1 (*Direzione o coordinamento delle attività di strutture organizzative complesse, di progetti di ricerca e gruppi di lavoro in ambito europeo o internazionale, di commissioni scientifiche e gruppi di lavoro inter-istituzionali, tenendo conto anche della durata dei suddetti incarichi: massimo 15 punti*): 6,5 punti a fronte di 15 complessivi, nonostante i titoli presentati dal ricorrente per questa categoria fossero ben quattro, se non addirittura sei, su dieci.

In particolare si tratta di (cfr. doc. 47):

- **Responsabile dell’Unità di Progetto SCE\1 - Censimento delle imprese (PSN IST-02490) per ISTAT** Con finanziamento ai sensi dell’art. 50 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni in legge 30 luglio 2010 n.122, quota parte dei 627 milioni di euro destinati ai censimenti. [L’attività professionale di “*dirigente di unità operativa / progetti*” è documentata nel fascicolo personale e dalla Delibera Istat 147/DPTS del 29 luglio 2011 a firma del Dott. Andrea Mancini, Direttore Centrale della Direzione Centrale dei Censimenti Generali];
- **Responsabile del coordinamento delle attività della rilevazione campionaria sulle**

Istituzioni non profit della Lombardia (PSN IST-02575) per l'ISTAT [L'attività professionale di responsabilità è documentata dalla Delibera Istat 11/DIQR del 23 febbraio 2016 a firma del Dott. Raffaele Malizia, Direttore della Direzione centrale per lo sviluppo ed il coordinamento della rete territoriale e del Sistan - DCSR];

- **Responsabile e coordinatore dell'iniziativa “dati e metodologie per lo sviluppo delle Statistiche per le Politiche Territoriali” afferente alla Raccolta Dati ISTAT** [L'attività professionale di responsabilità è documentata dall'Ordine di servizio Istat 141/DIRM del 10 ottobre 2017 a firma del Dott. Valerio Fiorespino, Direttore del Dipartimento per la raccolta dati e lo sviluppo di metodi e tecnologie per la produzione e diffusione dell'informazione statistica - DIRM];
- **Responsabile e coordinatore dell'iniziativa “RD - Organizzazione e conduzione delle rilevazioni economiche e censimenti economici” -RMC- afferente alla Raccolta Dati ISTAT.** [L'attività professionale di responsabilità, già precedentemente ricoperta, è, per il 2019, documentata dall'Ordine di servizio Istat 89/DIRM del 9 aprile 2019 a firma del Dott. Roberto Monducci Direttore *ad interim* del Dipartimento per la raccolta dati e lo sviluppo di metodi e tecnologie per la produzione e diffusione dell'informazione statistica - DIRM].
- **Responsabile nell'ambito della Task Force Infomatico/Statistica ISTAT.** In particolare, la responsabilità ha riguardato la componente statistica per l'Acquisizione dati della Task Force “costituita per la progettazione e l'analisi delle funzionalità statistiche e per la definizione delle specifiche tecniche ai fini della realizzazione del sistema informatico del 9° Censimento Generale dell'industria e dei servizi e del Censimento delle istituzioni non profit”. [L'attività professionale di responsabilità è documentata nel fascicolo personale e dalla Delibera Istat 6/DICA del 11 aprile 2012 a firma del Dott. Andrea Mancini, Direttore del Dipartimento per i Censimenti e gli archivi amministrativi e statistici].
- **Coordinatore del Comitato Scientifico inter-istituzionale di MILEs (Milano – Impresa, Lavoro e Società) e Responsabile dell'evento per l'ISTAT.** La giornata di studio, che nel 2016 ha riguardato le Statistiche per le politiche locali, è un evento del

90-esimo dell'Istat realizzato in collaborazione con l'Università degli studi di Milano-Bicocca, Unioncamere Lombardia e Éupolis Lombardia - Istituto Superiore per la Ricerca, la Statistica e la Formazione. [L'attività professionale di coordinamento è documentata dalla locandina dell'evento disponibile sul sito istituzionale dell'Istat (link web all'evento: <https://www.istat.it/it/archivio/190985>; Programma disponibile online: <https://www.istat.it/it/files/2016/09/MILeS2016Programma.pdf>). L'approvazione dell'evento EV_367 -e il conseguente inserimento nel piano eventi 2016 dell'Istat- è stato comunicato con email Sistema_Eventi_2.0@istat.it del 23 marzo 2016].

Si tratta di ruoli di responsabilità svolti tutti in favore del medesimo Istituto che ha bandito il concorso (inserite nel Piano Statistico Nazionale e/o nell'organizzazione dell'Istituto), ritenute - tuttavia - assolutamente inadeguate dai Commissari di gara.

Il che è paradossale, sol che si consideri che, per la dirigenza dell'unità organizzativa censimento delle imprese, il Dott. Verrecchia ha ottenuto ben due encomi (**doc. 45**), con risultati eccellenti ottenuti anche per aver introdotto una innovazione di processo *in itinere* non prevista dal Piano Generale di Censimento: vale a dire, l'uso della PEC per l'invio del plico, per il sollecito e per l'accertamento della mancata risposta. Questo nel 2012, con due anni di anticipo, dunque, rispetto all'introduzione di tale metodologia in ISTAT per le indagini economiche (**doc. 51**).

In tal quadro, una valutazione non illogica, né apodittica, avrebbe dovuto portare il ricorrente a raggiungere, per tale subcriterio, il punteggio massimo contemplato (15 punti) o, comunque, prossimo al massimo e dunque superiore a 12 (vale a dire, 13 o 14), tale da consentirgli il raggiungimento della soglia di 80/100 necessaria per l'ammissione in graduatoria (giammai il punteggio riconosciutogli in concreto, pari a 6,5!).

** **

III. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI CUI AGLI ART. 97 DELLA COSTITUZIONE, SOTTO ALTRO PROFILO – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI CONCORSI PUBBLICI - ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI ISTRUTTORIA NELLA VALUTAZIONE DEI TITOLI IN RELAZIONE ALL'ECCESSIVA BREVITÀ

DEI TEMPI IMPIEGATI DALLA COMMISSIONE, COME RICAVABILE DAI VERBALI.

Dal verbale n. 12 (cfr. doc. 27), vale a dire nella seduta in cui i Commissari hanno valutato anche la candidatura del ricorrente, emerge che:

- i. la seduta si è svolta tra le 11:00 e le 15:30 (4 ore e mezzo);
- ii. la Commissione ha valutato 6 candidati per ognuno dei quali è stato necessario aprire le buste per valutare pubblicazioni e titoli presentati in forma cartacea (si tratta anche di pubblicazioni rilegate);
- iii. soltanto uno dei Commissari, in presenza, si è occupato di aprire le buste contenenti il materiale cartaceo, per poi dividerne il contenuto ***“telematicamente con i Commissari in remoto, avvalendosi degli strumenti informatici messi a disposizione dall’Istituto”*** (strumenti informatici non meglio precisati, né dalla Commissione né dall’Istat; cfr. docc. 5 e 6).

Ebbene, le cinque pubblicazioni presentate dal Dott. Verrecchia, complessivamente contano 722 pagine cartacee. **Per dare un ordine di grandezza, il ricorrente per la scansione (ovvero la sola acquisizione) su rete domestica di documenti cartacei, impiega diversi secondi a pagina.**

In tal quadro, pur ipotizzando l’essere - a disposizione della Commissione - strumenti ipertecnologici e iperveloci ed una iperresistenza e ipervelocità nell’attività di acquisizione dell’unico Commissario presente, si fa davvero fatica a computare meno di 5 secondi quale tempo necessario per l’acquisizione di ogni pagina.

Se si fossero scansionate tutte le pagine delle pubblicazioni del solo Dott. Verrecchia (senza visionarle), ci sarebbero voluti, pertanto, almeno 60 minuti: un’ora esclusivamente per acquisire 5 dei 20 documenti da valutare.

Senza considerare l’acquisizione di tutti gli altri documenti cartacei degli altri 5 candidati scrutinati lo stesso giorno del ricorrente.

Dai verbali messi a disposizione dall’ISTAT, invece (cfr. docc. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27), emerge un tempo medio di valutazione a candidato pari a:

- 40 minuti (840 minuti / 21 candidati) per i candidati che hanno presentato tutta la

documentazione in forma digitale;

- 43 minuti (905 minuti / 21 candidati) per i candidati che, come il Verrecchia, hanno presentato uno o più titoli o pubblicazioni in forma cartacea.

Un differenziale medio di soli 3 minuti tra l'una e l'altra fattispecie che ci porta a dover concludere che la Commissione, in tale brevissimo lasso temporale, ha scansionato, visionato e valutato tutte le 722 pagine che componevano i documenti cartacei presentati dal ricorrente.

Ovviamente, non è andata così. Ma allora, è legittimo domandarsi:

- quale/quali parte/i del materiale prodotto dal ricorrente sia stato condiviso tra tutti i Commissari e su quali basi sia stata operata tale selezione (ciò che non risulta dai verbali);
- e se, con le pubblicazioni dei candidati fisicamente nelle mani di un solo Commissario, non si sia – comunque – anche involontariamente alterato il giudizio dell'intera Commissione.

Il che pare questione ancor più delicata, nella fattispecie concreta, perché la Commissione medesima si è imposta, nella valutazione ***“delle pubblicazioni”*** dei candidati di ***tener conto dell'originalità, del rigore metodologico, della rilevanza e della collocazione editoriale***” (cfr. doc. 2).

I Commissari, insomma, non erano chiamati ad una mera valutazione formale: per valutare l'originalità, il rigore metodologico e la rilevanza dei titoli, ogni Commissario, dopo averli acquisiti, avrebbe dovuto avere un tempo minimo - quantomeno - per “sfogliare” le pubblicazioni dei candidati. Tanto più, nel caso concreto, laddove, per la tipologia del concorso (per titoli) al quale ha partecipato il Verrecchia, la valutazione è pacifico debba svolgersi in modo serio e selettivo, tenendo conto della pluriennale esperienza acquisita da ciascuno dei candidati.

Ciò che non sembra avvenuto nel caso di specie.

** ** *

P.Q.M.

** ** *

Il **Dott. Flavio Verrecchia**, *ut supra* rappresentato e difeso, conclude allo stato - e con espressa riserva di altro dedurre, produrre ed eccepire e con ogni più ampia riserva di proporre motivi aggiunti, con riserva altresì di proporre una diversa graduazione delle domande - affinché codesto ill.mo TAR, *contrariis rejectis*, voglia:

nel merito, ove occorrendo previa rimessione in termini per le ragioni descritte in premessa (cui si rinvia), accertare, riconoscere e dichiarare l'illegittimità degli atti impugnati (meglio descritti in epigrafe) e per l'effetto annullarli, unitamente ad ogni altro atto ad essi preordinato, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, con conseguente riconoscimento dell'obbligo dell'Istituto intimato di provvedere ai conseguenti adempimenti.

Con vittoria di spese e compensi di giudizio.

Si depositano i documenti indicati in atto, come da separato indice.

**

DICHIARAZIONE EX ART. 9 DEL D.P.R. 30 MAGGIO 2002 N. 115

Si dichiara, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 115/2002, che, trattandosi di concorso pubblico il contributo unificato è dovuto nella misura di € 650,00.

Milano, 4 febbraio 2022

(Avv. Angela Canta)